VISTO

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE SERVIZIO 3 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

lo Statuto della Regione Siciliana;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA

la Legge 05/02/1992 n. 104 e s.m.i.;

VISTO

la Legge 8 Marzo 2000, n. 53;

VISTO

il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana vigente;

VISTO

il Dlgs 26 Marzo 2001 n. 151, art. 42 – comma 5;

VISTA

la circolare prot. n. 182748 del 14/12/2011 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale relativa alle modalità di presentazione delle istanze e di autorizzazione del congedo straordinario ex art. 42 – comma 5, dLgs 26/03/2001, n. 151 per assistenza a soggetti in situazione di handicap grave;

VISTA

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, prot. n. 20667 del 07/02/2012, relativa al trattamento economico durante il periodo del

20667 del 07/02/2012, relativa al trattamento economico durante il periodo del congedo ex art. 42 dlgs 151/2001;

VISTA

la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, prot. n. 20667 del 07/02/2012, relativa al trattamento economico durante il periodo del congedo ex art. 42 dlgs 151/2001;

VISTA

l'istanza del 27/04/2020, pervenuta per il tramite del Dipartimento Lavoro Centro per

VISTA la documentazione prodotta dalla richiedente attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio suddetto;

RITENUTO pertanto, di autorizzare la dipendente Sig.ra Gullotta Maria Catena a fruire del congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, in maniera frazionata come da calendarizzazione richiesta dal 25/05/2020 al 22/07/2020, per un totale di giorni 38;

DECRETA

Art.2 - I rientri previsti nella calendarizzazione richiesta, ai fini della esclusione dei giorni non lavorativi dal computo del periodo di congedo autorizzato, devono essere effettivi (con esclusione della sola assenza per malattia e dei permessi previsti dalla legge n. 104/92 ex art. 33), inoltre è

fatto obbligo al richiedente comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che abbiano influenza sulla fruizione del presente congedo, compreso il ricovero a tempo pieno del disabile.

Art.3 – La predetta dipendente, per il periodo di congedo richiesto e autorizzato, ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento fondamentale. Il medesimo periodo ha copertura ai fini pensionistici, ma non è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non da diritto alla maturazione delle ferie e delle festività soppresse.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata, all'Ufficio ove la stessa presta servizio, ai Servizi 7 e 9 del Dipartimento della Funzione Pubblica per le rispettive competenze e inviato alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per il prescritto Visto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014, art. 68 e s.m.i.

Palermo, 2 5 MAG 2020

Il Collaboratore firmato Diana D'Angelo

> Il Dirigente del Servizio Figura G.G. Palagonia

VISTO SI PUBBLICHI
"originali agli atti d'ufficio"